

REGOLAMENTO (CEE) N. 2410/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3975/87 ⁽⁴⁾ faceva parte di un pacchetto di provvedimenti organici adottato dal Consiglio come primo passo verso il completamento del mercato interno dei trasporti; che la sua sfera di applicazione si limitava pertanto ai trasporti aerei internazionali fra aeroporti della Comunità;

considerando che pertanto la Commissione attualmente non ha la possibilità di effettuare inchieste dirette sui casi di presunta infrazione degli articoli 85 e 86 del trattato, né dispone dei poteri decisionali o sanzionatori necessari per autorizzare gli accordi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 e per porre termine alle infrazioni da essa constatate nei trasporti aerei effettuati all'interno di uno stesso Stato membro;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

considerando che i trasporti aerei che si effettuano interamente fra aeroporti di uno stesso Stato membro sono attualmente oggetto di provvedimenti di liberalizzazione su scala comunitaria; che, pertanto, è opportuno dettare norme in forza delle quali la Commissione, agendo in collaborazione stretta e costante con le autorità competenti degli Stati membri, possa adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti aerei in ambito nazionale qualora vengano accertati fatti pregiudizievoli per il commercio fra gli Stati membri;

considerando che è necessario un quadro normativo sicuro e chiaro per i trasporti aerei effettuati all'interno di uno stesso Stato membro, che garantisca un'applicazione coerente delle regole di concorrenza; che, pertanto, è opportuno estendere la sfera di applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 anche a questo settore del trasporto aereo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 il termine «internazionali» è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

⁽¹⁾ GU n. C 225 del 30. 8. 1991, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 130.

⁽³⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.